

---

*Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto*

*Reparto III – Piani e Operazioni*



***Annesso alla  
Convenzione SAR 1979,  
come emendate dalle  
Res. MSC 70(69) e Res.  
MSC 155(78)***

Testo consolidato - 2006

**- Bozza del 04.02.2011 -**

---

# **Annesso**

## **Capitolo 1**

### **Termini e definizioni**

1.1 L'uso del presente dell'indicativo nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme ad opera di tutte le Parti è necessaria per la salvaguardia della vita umana in mare.

1.2 L'uso del condizionale nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme ad opera di tutte le Parti è raccomandata per la salvaguardia della vita umana in mare.

1.3 Nel presente Annesso, i termini e le espressioni di seguito hanno il seguente significato:

1. “Ricerca”. Operazione, di regola coordinata da un centro di coordinamento di salvataggio o da un centro secondario di salvataggio, che si avvale del personale e dei mezzi disponibili ed è destinata a localizzare le persone in pericolo.
2. “Salvataggio”. Operazione destinata a ripescare le persone in pericolo ed a prodigare loro le prime cure mediche o altre di cui potrebbero aver bisogno ed a trasportarle in un luogo sicuro.
3. “Servizio di ricerca e di salvataggio”. Esecuzione, in caso di pericolo, delle funzioni di sorveglianza, di comunicazione, di coordinamento nonché di ricerca e di salvataggio compresa la prestazione di consigli medici, delle prime cure, o l'evacuazione sanitaria facendo appello a risorse pubbliche e private, con la cooperazione di aeromobili, navi e di altri congegni ed installazioni.
4. “Area di ricerca e di salvataggio”. Area di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di salvataggio, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di salvataggio.
5. “Centro di coordinamento di salvataggio”. Centro incaricato di provvedere ad una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e di salvataggio e di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una zona di ricerca e di salvataggio.

6. “Centro secondario di salvataggio”. Centro subordinato ad un centro di coordinamento di salvataggio e complementare a quest’ultimo, in conformità alle disposizioni specifiche delle autorità responsabili.
7. “Mezzo di ricerca e di salvataggio”. Ogni risorsa mobile, comprese le unità di ricerca e di salvataggio designate, utilizzata per svolgere un’operazione di ricerca e di salvataggio.
8. “Unità di ricerca e di salvataggio”. Unità composta da personale addestrato, e dotata di materiale adeguato per una rapida esecuzione delle operazioni di ricerca e di salvataggio.
9. “Posto di allarme”. Qualsiasi mezzo destinato a fungere da intermediario fra una persona che segnala una situazione di emergenza ed un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio.
10. “Fase di emergenza”. Termine generico che si applica, a seconda dei casi, alla fase d’incertezza, alla fase di allarme o alla fase di pericolo.
11. “Fase d’incertezza”. Situazione nella quale si può dubitare della sicurezza di una persona, di una nave o di un altro congegno.
12. “Fase di allarme”. Situazione nella quale si può temere per la sicurezza di una persona, di una nave o di un altro congegno.
13. “Fase di pericolo”. Situazione nella quale vi è luogo di pensare che una persona, una nave o altro congegno sono minacciati da un pericolo grave ed imminente e che hanno bisogno di soccorso immediato.
14. “Coordinatore sul posto”. Persona designata per coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una determinata zona.
15. “Segretario generale”. Segretario generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale.

--00000--

## **Capitolo 2**

# **Organizzazione e coordinamento**

### **2.1 Disposizioni relative all'istituzione ed al coordinamento dei servizi di ricerca e di salvataggio**

2.1.1 Le Parti partecipano, nella misura in cui possono farlo a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, e se del caso con l'Organizzazione, allo sviluppo dei servizi di ricerca e di salvataggio per garantire che sia fornita assistenza a qualsiasi persona in pericolo in mare. Quando sono informate che una persona è o sembra essere in pericolo in mare, le autorità responsabili di una Parte prendono con urgenza misure per accertarsi che l'assistenza richiesta è fornita. La nozione di una persona in pericolo in mare include anche le persone bisognose di assistenza che hanno trovato rifugio su una costa in un luogo lontano all'interno di un'area oceanica inaccessibile a ogni mezzo di salvataggio oltre a quanto previsto nell'Annesso.

2.1.2 Le Parti stabiliscono, sia a titolo individuale sia, se del caso, in cooperazione con altri Stati, i seguenti elementi di base di un servizio di ricerca e di salvataggio:

1. il quadro giuridico;
2. la designazione di un'autorità responsabile;
3. l'organizzazione delle risorse disponibili;
4. i mezzi di comunicazione;
5. le funzioni di coordinamento e di utilizzazione;
6. I processi suscettibili di migliorare il servizio, fra i quali figurano la pianificazione, le relazioni di cooperazione nazionali ed internazionali e la formazione.

Le Parti applicano, per quanto possibile, le norme minime e le direttive pertinenti stabilite dall'Organizzazione.

2.1.3 Per garantire che i mezzi di radiocomunicazione a terra sono adatti, che sono avviati gli allarmi di pericolo e che le operazioni sono correttamente coordinate al fine di consentire ai servizi di ricerca e di salvataggio in mare di svolgere le loro operazioni in modo efficace, le Parti vigilano a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, affinché sia stabilito un numero sufficiente di aree di ricerca e di salvataggio in ciascuna zona marittima, in conformità alle disposizioni dei paragrafi

2.1.4. e 2.1.5. Queste aree dovrebbero essere contigue e per quanto possibile non sconfinare reciprocamente.

2.1.4 Ogni area di ricerca e di salvataggio viene stabilita mediante accordo tra le Parti interessate. Il Segretario generale viene informato della conclusione di un tale accordo.

2.1.5 Se le Parti interessate non raggiungono un accordo sulle dimensioni esatte di un'area di ricerca e di salvataggio, dette Parti fanno tutto il possibile per raggiungere un accordo sull'adozione di disposizioni adeguate che permettano di assicurare un equivalente coordinamento generale dei servizi di ricerca e di salvataggio in detta area. Il Segretario generale viene informato dell'adozione di dette disposizioni.

2.1.6 Qualsiasi accordo sulle aree o sulle disposizioni di cui ai paragrafi 2.1.4. e 2.1.5. è registrato dalle Parti interessate o trascritto per iscritto sotto forma di piani accettati dalle Parti.

2.1.7 La delimitazione delle aree di ricerca e di salvataggio non è legata a quella delle frontiere esistenti tra gli Stati e non pregiudica in alcun modo dette frontiere.

2.1.8 Quando prevedono di istituire aree di ricerca e di salvataggio marittimo ai sensi di un accordo, secondo le modalità previste al paragrafo 2.1.4., o di concludere un accordo sull'adozione di norme appropriate, secondo le modalità previste al paragrafo 2.1.5., le Parti dovrebbero adoperarsi per verificare, se del caso, che i loro servizi di ricerca e di salvataggio aeronautici e marittimi sono compatibili.

2.1.9 Le Parti che hanno accettato la responsabilità di fornire servizi di ricerca e di salvataggio in una determinata zona, fanno appello ad unità di ricerca e di salvataggio e ad altri mezzi disponibili per prestare assistenza ad una persona che è, o sembra essere in pericolo in mare.

2.1.10 Le Parti si assicurano che venga fornita assistenza ad ogni persona in pericolo in mare. Esse fanno ciò senza tener conto della nazionalità o dello status di detta persona, né delle circostanze nelle quali è stata trovata.

2.1.11 Le Parti comunicano al Segretario generale informazioni sui loro servizi di ricerca e di salvataggio ed in particolare su:

1. l'autorità nazionale responsabile dei servizi di ricerca e di salvataggio marittimi;
2. l'ubicazione dei centri di coordinamento di salvataggio istituiti, o di altri centri i quali assicurano il coordinamento delle operazioni di ricerca e di

salvataggio nell'area o nelle aree di ricerca e di salvataggio, ed i mezzi di comunicazione in queste aree;

3. i confini delle loro aree di ricerca e di salvataggio e la copertura fornita dai loro mezzi terrestri di comunicazioni di pericolo e di sicurezza; e
4. i principali tipi d'unità di ricerca e di salvataggio a loro disposizione.

Le Parti aggiornano in via prioritaria le informazioni fornite per indicare qualsiasi modifica rilevante. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti le informazioni ricevute.

2.1.12 Il Segretario generale notifica a tutte le Parti gli accordi o le disposizioni menzionate ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5.

## **2.2 Istituzione di servizi nazionali di ricerca e di salvataggio**

2.2.1 Le Parti definiscono le procedure nazionali necessarie per l'istituzione, il coordinamento ed il miglioramento in generale dei servizi di ricerca e di salvataggio.

2.2.2 Affinchè le operazioni di ricerca e di salvataggio possano essere svolte con efficienza, le Parti:

1. controllano che I mezzi disponibili siano utilizzati in modo coordinato; and
2. istituiscono una stretta cooperazione fra i servizi e gli organismi suscettibili di contribuire a migliorare il servizio di ricerca e di salvataggio in settori quali le operazioni, la pianificazione, la formazione, le esercitazioni nonché la ricerca e lo sviluppo.

## **2.3 Creazione di centri di coordinamento di salvataggio e di centri secondari di salvataggio**

2.3.1 In applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.2, le Parti creano, a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, centri di coordinamento di salvataggio per i servizi di ricerca e di salvataggio di cui hanno la responsabilità, nonché i centri secondari di salvataggio che a loro avviso sono necessari.

2.3.2 Ciascuno dei centri di coordinamento di salvataggio e dei centri secondari di salvataggio istituiti in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.3.1 prende i provvedimenti richiesti per ricevere gli allarmi di pericolo provenienti dalla sua area di ricerca e di salvataggio. Ogni centro in tal modo creato prende altresì le disposizioni necessarie per comunicare con le persone in pericolo, con i mezzi di

ricerca e di salvataggio e con gli altri centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio.

2.3.3 Ogni centro di coordinamento di salvataggio deve essere operativo 24 ore su 24 e deve essere dotato in permanenza di personale addestrato avente una conoscenza pratica della lingua inglese.

## **2.4 Coordinamento con i servizi aeronautici**

2.4.1 Le Parti provvedono ad assicurare il più stretto coordinamento possibile fra i servizi marittimi ed aeronautici al fine di istituire dei servizi di ricerca e di salvataggio i più efficaci possibili all'interno e al di sopra delle aree di ricerca e di salvataggio.

2.4.2 Ove possibile, ciascuna Parte dovrebbe istituire centri di coordinamento di salvataggio e centri secondari di salvataggio misti, utilizzabili sia per scopi marittimi che aeronautici.

2.4.3 Qualora vengano istituiti centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio differenti per le operazioni marittime ed aeronautiche della stessa zona, la Parte interessata assicura il più stretto coordinamento possibile fra i centri o i centri secondari.

2.4.4 Le Parti controllano che le unità di ricerca e di salvataggio create per scopi marittimi e quelle create per scopi aeronautici utilizzino per quanto possibile procedure comuni.

## **2.5 Designazione di mezzi di ricerca e di salvataggio**

Le Parti censiscono tutti i mezzi di cui dispongono per partecipare alle operazioni di ricerca e di salvataggio e possono designare mezzi adatti in quanto unità di ricerca e di salvataggio.

## **2.6 Attrezzature delle unità di ricerca e di salvataggio**

2.6.1 Ciascuna unità di ricerca e di salvataggio è dotata delle attrezzature necessarie per l'adempimento del suo compito.

2.6.2 La natura in generale del contenuto di "containers" o delle catene sganciabili destinate ai superstiti dovrebbe essere indicata mediante contrassegni conformi alle norme adottate dall'Organizzazione.

--00000--

## **Capitolo 3**

# **Cooperazione fra Stati**

### **3.1 Cooperazione fra gli Stati**

3.1.1 Le Parti coordinano i loro servizi di ricerca e di salvataggio e dovrebbero, ogni qualvolta ciò è necessario, coordinare le loro operazioni di ricerca e di salvataggio con quelle degli Stati vicini.

3.1.2 A meno che gli Stati interessati non decidano altrimenti, di comune accordo, una Parte dovrebbe permettere alle unità di salvataggio delle alter Parti, con riserva delle leggi, norme e regolamenti nazionali, di entrare direttamente nel suo mare territoriale o nel suo territorio o di sorvolarli con l'unico scopo di cercare la posizione delle navi sinistrate e di recuperare I superstiti di detti incidenti. In questi casi, le operazioni di ricerca e di salvataggio sono, per quanto possibile, coordinate dalla'adeguato centro di coordinamento di salvataggio della Parte che ha autorizzato l'entrata o da ogni altra autorità designate da detta Parte.

3.1.3 A meno che gli Stati interessati non decidano altrimenti, di comune accordo, le autorità di una Parte che desideri che le sue unità di salvataggio entrino nel mare territoriale di un'altra Parte o la sorvolino al solo fine di cercare la posizione delle navi sinistrate o di raccogliere I superstiti di detti incidenti, inviano una richiesta, con tutte le informazioni sulla progettata missione e sulla necessità di detta missione, al centro di coordinamento di salvataggio dell'altra Parte o ad ogni altra autorità designata da detta Parte.

3.1.4 Le autorità responsabili delle Parti:

1. accusano immediatamente ricevuta di questa domanda; e
2. indicano non appena possibile, se del caso, le condizioni in cui la missione progettata può essere effettuata.

3.1.5 Le Parti dovrebbero concludere con gli Stati vicini, accordi che specificano le condizioni di ammissione reciproca delle unità di ricerca e di salvataggio nei limiti o al di sopra del loro mare territoriale o del loro territorio. Questi accordi dovrebbero altresì prevedere disposizioni volte ad accelerare l'ammissione di dette unità, evitando per quanto possibile ogni formalità.

3.1.6 Ogni Parte dovrebbe autorizzare i propri centri di coordinamento di salvataggio:



1. a chiedere ad ogni altro centro di coordinamento del salvataggio, i soccorsi di cui possono aver bisogno (navi, aeromobili, personale e materiale ecc.);
2. a concedere l'autorizzazione necessaria per consentire a tali navi, aeromobili, personale o materiale di penetrare nel suo mare territoriale o nel suo territorio o sorvolarli;
3. a fare i passi necessari presso i servizi competenti della dogana, dell'immigrazione, della sanità o altri, al fine di accelerare le formalità di ammissione; e
4. porre in essere le necessarie azioni in cooperazione con altri RCC al fine di identificare il/i più appropriato/i luogo/luoghi per sbarcare le persone trovate in pericolo in mare.

3.1.7 Ogni Parte vigila acciocchè I suoi centri di coordinamento forniscano a richiesta assistenza ed altri centri di coordinamento di salvataggio e mettano a loro disposizione navi, aeromobili, personale o materiale.

3.1.8 Le Parti dovrebbero concludere accordi con altri Stati, se del caso, per rafforzare la cooperazione ed il coordinamento in materia di ricerca e di salvataggio. Le Parti abilitano le loro autorità responsabili a programmare, a livello dell'esecuzione delle operazioni, ed organizzare la cooperazione ed il coordinamento sopracitati con le autorità responsabili degli altri Stati.

3.1.9 Le Parti dovranno coordinare e cooperare al fine di assicurare che i comandanti delle navi, i quali forniscono assistenza imbarcando persone in pericolo in mare, siano liberati da tali obblighi riducendo al minimo le deviazioni rispetto alla rotta prevista, a condizione che ciò non metta a repentaglio la salvaguardia della vita umana in mare. La Parte responsabile dell'area di ricerca e di salvataggio nella quale tale assistenza è fornita dovrà esercitare la primaria responsabilità per assicurare che sia svolto il coordinamento e la cooperazione, in modo che i superstiti assistiti siano sbarcati dalla nave assistente e consegnati in un luogo sicuro, considerate le particolari circostanze del caso e le linee guida sviluppate dall'Organizzazione. In questi casi le Parti interessate dovranno organizzare tutto il necessario, affinché lo sbarco sia effettuato al più presto, come ragionevolmente praticabile.

--00000--

## **Capitolo 4**

# **Procedure di attuazione**

### **4.1 Misure preliminari**

4.1.1 Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio deve disporre d'informazioni aggiornate nei settori d'interesse per le operazioni di ricerca e di salvataggio nella sua zona, in particolare per quanto riguarda i mezzi di ricerca e di salvataggio ed i mezzi di comunicazione disponibili.

4.1.2 Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio dovrebbe poter ottenere facilmente informazioni concernenti la posizione, la rota e la velocità delle navi che si trovano nella sua zona e che sono suscettibili di fornire assistenza alle persone, alle navi o ad altri ordigni in pericolo in mare, come pure il modo di procedere per contattarle. Queste informazioni dovrebbero sia essere custodite dal centro di coordinamento di salvataggio, sia essere facilmente disponibili ove necessario.

4.1.3 Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio ha la disponibilità di piani operativi particolareggiati per lo svolgimento delle operazioni di ricerca e di salvataggio. Se del caso, questi piani sono elaborati in collaborazione con i rappresentanti di enti i quali possono aiutare a fornire i servizi di ricerca e di salvataggio o beneficiarne.

4.1.4 I centri di coordinamento di salvataggio o i centri secondari di salvataggio sono costantemente informati dello stato di disponibilità delle unità di ricerca e di salvataggio.

### **4.2 Informazioni relative ai casi di emergenza**

4.2.1 Le Parti si accertano, a titolo individuale o in cooperazione con gli altri Stati, di essere in grado di ricevere 24 ore su 24, in modo rapido ed efficace, gli allarmi di pericolo emanate dal materiale utilizzato a questo fine nelle loro aree di ricerca e di salvataggio. Ogni posto di allarme che riceve un allarme di pericolo:

1. ritrasmette immediatamente questo allarme al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio appropriato e successivamente fornisce l'assistenza necessaria in material di comunicazioni di ricerca e di salvataggio;
- .2 se ciò gli è possibile, accusa ricevuta dell'allarme.

4.2.2 Le Parti si accertano, se del caso, che efficaci disposizioni siano prese per immatricolare il materiale di comunicazione e far fronte alle situazioni di emergenza, al fine di consentire a qualsiasi centro di coordinamento di salvataggio di avere rapidamente accesso alle informazioni pertinenti sull'immatricolazione.

4.2.3 Ogni autorità o elemento dei servizi di ricerca e di salvataggio che ha motivo di ritenere che una persona, una nave o altro congegno si trova in una situazione di emergenza, deve al più presto comunicare tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio competente.

4.2.4 I centri di coordinamento di salvataggio ed i centri secondari di salvataggio, quando ricevono informazioni relative ad una persona, una nave o altro congegno in situazione di emergenza, devono valutare tali informazioni e determinare la fase di emergenza in conformità al paragrafo 4.4, come pure la portata delle operazioni necessarie.

### 4.3 **Inizio delle operazioni**

Ogni unità di ricerca e di salvataggio che viene a conoscenza di un caso di pericolo prende immediatamente dei provvedimenti se è in grado di fornire assistenza ed in tutti i casi informa senza indugio il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio della zona dove si è verificato il caso di pericolo.

### 4.4 **Fasi di emergenza**

Per determinare con maggiore facilità le procedure di attuazione da seguire, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio competente distinguono le seguenti fasi d'emergenza:

1. Fase d'incertezza:
  - 1.1 quando una persona è dichiarata dispersa o una nave o altro congegno non è arrivata a destinazione; oppure
  - 1.2 quando una persona, una nave o altro congegno non ha segnalato, come previsto, la sua posizione o il suo stato di sicurezza.
2. Fase di allarme:
  - 2.1 quando in seguito ad una fase d'incertezza, sono falliti i tentativi per stabilire il contatto con una persona, una nave o altro congegno, o quando le indagini effettuate presso altre fonti appropriate non hanno portato ad alcun risultato; oppure

2.2 quando le informazioni ricevute indicano che è compromessa l'efficienza del funzionamento di una nave o di altro congegno, senza tuttavia che tale situazione rischi di portare ad un caso di pericolo.

3. Fase di pericolo:

3.1 quando le informazioni ricevute indicano chiaramente che una persona, una nave o altro congegno è in pericolo e necessita di assistenza immediate; oppure

3.2 quando, in seguito alla fase di allarme, tutti i tentativi volti a stabilire un contatto con una persona, una nave o altro congegno e le indagini più estese restano senza risultato, facendo ritenere che esiste senza dubbio un caso di pericolo; oppure

3.3 quando le informazioni ricevute indicano che è compromessa l'efficacia del funzionamento di una nave o altro congegno, in modo che sia verosimile un caso di pericolo.

#### **4.5 Procedure che i centri di coordinamento di salvataggio e i centri secondari di salvataggio devono applicare durante le fasi d'emergenza**

4.5.1 Quando viene dichiarata una fase d'incertezza, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, apre un'inchiesta per stabilire lo stato di sicurezza di una persona, di una nave o altro congegno, o fa scattare la fase di allarme.

4.5.2 Quando la fase di allarme viene dichiarata, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, estende l'inchiesta iniziata per cercare di trovare la persona, la nave o altro congegno disperse, avvisa i competenti servizi di ricerca e di salvataggio e dà inizio ai provvedimenti necessari in funzione delle circostanze dei singoli casi.

4.5.3 Quando viene dichiarata una fase di pericolo, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, procede secondo le modalità stabilite nei suoi piani operative, come previsto al paragrafo 4.1.

#### **4.5.4 Inizio delle operazioni di ricerca e di salvataggio nel caso di un oggetto di cui sia sconosciuta la posizione**

Nel caso di una fase di emergenza dichiarata riguardo ad un oggetto di cui la posizione sia sconosciuta, sono applicabili le seguenti disposizioni:

1. quando la fase di emergenza sussiste, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio deve, a meno che sappia

che altri centri prendono i provvedimenti del caso, incaricarsi di far scattare le misure necessarie e conferire con altri centri al fine di designare un centro che si assuma la responsabilità delle operazioni;

2. salvo diversa decisione adottata di comune accordo dai centri interessati, il centro così designato diventa il centro responsabile della zona in cui si trovava l'oggetto ricercato secondo l'ultima posizione segnalata; e
3. dopo l'inizio della fase di pericolo, il centro incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio informa, se del caso, gli altri centri di tutte le circostanze del caso di emergenza e dell'andamento della situazione.

#### **4.5.5 Informazioni relative alle persone, navi o altri congegni che sono oggetto della fase di emergenza**

Qualora sia possibile, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio responsabile delle operazioni di ricerca e di salvataggio trasmette alla persona, alla nave o altro congegno oggetto della fase d'emergenza, le informazioni relative alle operazioni di ricerca e di salvataggio che il centro in questione ha fatto scattare.

#### **4.6 Coordinamento delle operazioni nel caso in cui almeno due Parti siano interessate**

Nel caso di operazioni di ricerca e di salvataggio che anno intervenire più di una Parte, ciascuna Parte prende i provvedimenti appropriati, in conformità ai piani operativi menzionati al paragrafo 4.1, qualora il centro di coordinamento di salvataggio di detta zona glielo chieda.

#### **4.7 Coordinamento sul posto delle attività di ricerca e di salvataggio**

4.7.1 Le attività delle unità di ricerca e di salvataggio e degli altri mezzi che partecipano alle operazioni di ricerca e di salvataggio sono coordinate "in loco" in modo da ottenere i risultati più efficaci.

4.7.2 Quando più mezzi si apprestano ad intraprendere le operazioni di ricerca e di salvataggio ed il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio lo ritiene necessario, dovrà essere designata al più presto la persona più capace, in quanto coordinatore "in loco", e preferibilmente prima dell'arrivo dei mezzi nella zona di operazioni stabilita. Responsabilità precise sono affidate al coordinatore "in loco", in considerazione delle competenze che risulta possedere e dei bisogni operativi.

4.7.3 Se non vi è un centro di coordinamento di salvataggio responsabile o se, per qualsiasi ragione, il centro di coordinamento di salvataggio responsabile non è in grado di coordinare la missione di ricerca e di salvataggio, i mezzi che partecipano dovrebbero designare di comune accordo un coordinatore sul posto.

#### **4.8 Fine e sospensione delle operazioni di ricerca e di salvataggio**

4.8.1 Le operazioni di ricerca e di salvataggio proseguono quando ciò è praticamente possibile, fino a quando non vi siano più ragionevoli speranze di raccogliere dei superstiti.

4.8.2 Il centro di coordinamento di salvataggio responsabile o il centro secondario di salvataggio interessato decide il momento in cui bisogna porre fine alle operazioni di ricerca e di salvataggio. Se nessun centro partecipa al coordinamento delle operazioni, la decisione spetta al coordinatore sul posto.

4.8.3 Quando un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio ritiene sulla base di informazioni attendibili che un'operazione di ricerca e di salvataggio ha avuto un buon esito e o che l'emergenza non sussiste più, esso pone fine all'operazione di ricerca e di salvataggio e ne informa rapidamente le autorità, mezzi o servizi che [sono] stati allertati o avvisati.

4.8.4 Quando un'operazione di ricerca e di salvataggio sul posto diviene impossibile da realizzare, ed il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio conclude che possono esservi ancora dei superstiti, il centro può interrompere provvisoriamente le attività "in loco" in attesa di nuovi eventi e ne informa rapidamente le autorità, mezzi o servizi che sono stati allertati o avvisati. Saranno valutate le informazioni ricevute in seguito, e le operazioni di ricerca e di salvataggio riprenderanno quando tali informazioni lo giustifichino.

4.8.5 Il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio interessato dovranno iniziare il processo di identificazione del/i più appropriato/i luogo/luoghi per sbarcare le persone trovate in pericolo in mare. Esso dovrà informare la nave o le navi e le altre Parti coinvolte interessate.

--00000--

## **Capitolo 5**

# **Sistemi di resoconti delle navi**

### **5.1 Generalità**

5.1.1 Possono essere stabiliti dalle Parti sia individualmente sia in cooperazione con altri Stati, sistemi di resoconto delle navi, qualora ciò sia ritenuto necessario per facilitare le operazioni di ricerca e di salvataggio.

5.1.2 Le Parti che prevedono di stabilire un sistema di resoconto delle navi dovrebbero tener conto delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione. Le Parti dovrebbero altresì determinare se gli attuali sistemi di resoconti o altre fonti d'informazione sulla posizione delle navi possono fornire informazioni adeguate per l'area; esse dovrebbero sforzarsi di ridurre il numero di resoconti supplementari inutili o fare in modo che non sia più necessario, per i centri di coordinamento di salvataggio, verificare diversi sistemi di resoconti al fine di determinare se una nave può fornire assistenza nel quadro delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

5.1.3 Il sistema di resoconti delle navi dovrebbe fornire informazioni aggiornate sui movimenti delle navi affinché, in caso di pericolo, si possa:

1. ridurre l'intervallo tra il momento in cui si è perso il contatto con una nave ed il momento in cui vengono avviate le operazioni di ricerca e di salvataggio;
2. individuare rapidamente le navi alle quali si potrebbe chiedere assistenza;
3. delimitare una zona di ricerca di estensione limitata qualora la posizione di una persona, di una nave o altro congegno in pericolo sia sconosciuta o incerta;
4. prestare più facilmente cure o consigli medici urgenti.

### **5.2 Caratteristiche operative**

5.2.1 I sistemi di resoconto delle navi dovrebbero soddisfare le seguenti prescrizioni:

1. fornitura di informazioni, in particolare dei piani di rotta e dei resoconti di posizione che permettano di determinare la posizione attuale e future delle navi partecipanti;
2. aggiornamento dell'indicazione della posizione delle navi;

3. ricezione, ad intervalli adeguati, dei resoconti delle navi partecipanti;
4. semplicità di redazione e d'impiego;
5. utilizzazione, per I resoconti, di un formato e di procedure standardizzate ammesse a livello internazionale.

### 5.3 Tipi di resoconti

5.3.1 Un sistema di resoconti delle navi dovrebbe comprendere i seguenti tipi di resoconti di navi, in conformità alle raccomandazioni dell'Organizzazione:

1. Piano di rotta;
2. Resoconto di posizione; e
3. Resoconto finale.

### 5.4 Utilizzazione dei sistemi

5.4.1 Le Parti dovrebbero incoraggiare tutte le navi a segnalare la loro posizione quando attraversano zone nelle quali sono stati presi dei provvedimenti per raccogliere dati sulla posizione delle navi ai fini della ricerca e del salvataggio.

5.4.2 Le Parti che raccolgono dati sulla posizione delle navi dovrebbero per quanto possibile comunicarli agli altri Stati che ne fanno loro richiesta ai fini della ricerca e del salvataggio.

--00000--